



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Illustri Magistrati:

Francesco Maria CIRILLO - Presidente-
Cristiano VALLE - Consigliere -
Marco DELL'UTRI - Consigliere -
Irene AMBROSI - Consiglieria Rel.-
Alberto CRIVELLI - Consigliere -

Oggetto: RESPONSABILITÀ
CIVILE - Insegnante -
Incidente - Ora di lezione .

R.G.N. 22524/2023

Cron.

CC – 12/02/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22524/2023 R.G. proposto da

██████████ rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████,
giusta procura in calce al ricorso, con domicilio digitale *ex lege*;

- ricorrente-

contro

Ministero dell'Istruzione e del merito, in persona del Ministro
pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi
12, con domicilio digitale *ex lege*;



- controricorrente-

nonché contro

SOCIETA' [REDACTED]

- intimata -

avverso la sentenza della Corte d'appello di POTENZA n. 449/2023, pubblicata in data 5 settembre 2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026 dalla Consigliera Dott.ssa Irene Ambrosi.

Fatti di causa

1. il Tribunale di Potenza, con sentenza n. 220/2017, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta da [REDACTED] con atto di citazione notificato nel maggio 2011 nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, compensato per intero tra le parti le spese processuali e posto a carico dell'attore quelle della consulenza tecnica d'ufficio.

Per quanto ancora qui di rilievo, l'attore aveva esposto che, quale studente frequentante la classe III dell'Istituto di Istruzione Superiore "[REDACTED]" di [REDACTED] in data 6 maggio 2008, alle ore 9,00, mentre si trovava in palestra per la lezione di educazione fisica, in assenza del docente, si era procurato un trauma bulbare all'occhio sinistro, giocando con un'asta di ferro, già utilizzata come componente di un palco allestito per una manifestazione scolastica.

3. Avverso la sentenza del Tribunale, [REDACTED] aveva proposto gravame.

Costituitisi, il Ministero e la Società [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] avevano chiesto il rigetto dell'appello.

La Corte d'appello di Potenza, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il gravame, ha confermato la sentenza di prime cure e ha condannato l'appellante a rifondere le spese del grado in favore delle appellate.



4. Avverso la decisione della Corte d'appello, [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, al quale ha resistito con controricorso il Ministero dell'Istruzione e del merito; sebbene intimata, la Società [REDACTED] non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità.

Il ricorso è stato fissato per essere trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art.380-*bis*.1 c.p.c. alla data 12 febbraio 2026.

Ragioni della decisione

1. Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, denuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la "*violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in particolare dell'art. 1218 c.c. e del relativo onere probatorio*"; in particolare, lamenta che la Corte d'appello ha ritenuto gravante sul ricorrente l'obbligo di dimostrare l'omissione e/o il non corretto adempimento dell'obbligo di vigilanza da parte dell'amministrazione e dell'insegnante al momento del verificarsi del sinistro, in violazione del regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. che fa gravare, invece, sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso) ovvero di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante, restando in capo all'attore la sola prova che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, a causa della condotta dell'obligato inadempiente.

1.1. Il motivo è inammissibile rispetto ad entrambe le paventate violazioni di legge.

Il ricorrente mostra di non cogliere la *ratio decidendi* posta a fondamento della decisione impugnata, che, concordemente alle motivazioni, già rese dal giudice di prime cure sulla base delle risultanze istruttorie, ha adeguatamente descritto e sussunto nella categoria della responsabilità contrattuale la condotta asseritamente antigiusuridica attribuita alla amministrazione convenuta, ritenendola



però indimostrata ed escludendo che l'insegnante di educazione fisica fosse assente al momento dell'incidente; in proposito, la Corte d'appello ha passato in rassegna le dichiarazioni dei testimoni ed in modo chiaro ha affermato che esse «appaiono univoche e concordanti in ordine alla presenza del prof. [REDACTED] all'interno della palestra nel momento in cui il [REDACTED] improvvidamente giocando con una mazza di ferro, si feriva all'occhio» (pag. 12 della sentenza impugnata).

2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. l' *"omesso esame circa un fatto controverso e decisivo"*, consistito nell'avere il giudice di appello erroneamente ritenuto che l'appellante avesse rinunciato a far valere gli ulteriori comportamenti dell'Amministrazione integranti inadempimento contrattuale (a prescindere dalla presenza o meno dell'insegnante in aula al momento del verificarsi del sinistro) non considerando, viceversa, che l'insegnante non avesse vigilato sull'alunno, fatto che assumerebbe un carattere decisivo che, ove preso in considerazione dal giudice di merito - avrebbe condotto ad una diversa decisione.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la *"violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in particolare dell'art. 1218 c.c. e del relativo onere probatorio e/o ex art. 360 n. 5 c.p.c. (non ricorrendo nella specie l'ipotesi della c.d. "doppia conforme")*: *omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per avere la sentenza della Corte di appello di Potenza erroneamente ritenuto che l'appellante, dal corretto inquadramento giuridico della fattispecie, non ha rilevato l'errata applicazione del relativo regime probatorio"*; in particolare, osserva il ricorrente che l'impugnazione effettuata in ordine al non corretto inquadramento giuridico della fattispecie operata dal Giudice di primo grado, il quale l'ha qualificata quale responsabilità



extracontrattuale ex art 2048, comma 2 c.c., doveva ritenersi estesa anche al relativo regime probatorio.

4. Con il quarto motivo, il ricorrente censura l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per non avere il giudice di appello, pur concordando con l'appellante sull'errato inquadramento giuridico della fattispecie operata dal Giudice di primo grado e sull'applicazione alla stessa dell'art. 1218 c.c., riesaminati i fatti accertati alla luce di tale normativa.

5. Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati stante l'evidente connessione che li unisce, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

5.1. In via preliminare, può tralasciarsi di esaminare la preclusione prevista dall'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., tenuto conto che il ricorrente ha assolto l'onere di indicare le ragioni poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza d'appello dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., sez. 5, 18/12/2024, n. 26860; Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774; Cass., sez. L, 06/08/2019, n. 20994; Cass., sez. 3, 28/02/2023, n. 5947; Cass. sez. 3, 28/02/2023, n. 5947).

5.2. Va dichiarata inammissibile, invece, la censura con cui si lamenta l'insufficienza della motivazione, vizio non più compreso nel testo vigente dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c..

5.3. Infondate sono le doglianze nella parte in cui denunciano l'omesso esame della Corte d'appello rispetto ad altri comportamenti dell'amministrazione che rileverebbero come inadempimento contrattuale, a prescindere dalla presenza o meno dell'insegnante in aula al momento del verificarsi del sinistro.

Gli assunti del ricorrente vanno disattesi poiché la Corte d'appello sulla base delle risultanze testimoniali, oltre ad avere accertato «la presenza dell'insegnante all'interno della palestra nel momento in cui il [REDACTED] improvvidamente giocando con



una mazza di ferro, si feriva all'occhio», ha altresì stabilito che l'odierno ricorrente si era deliberatamente allontanato dalla cattedra senza preventiva autorizzazione e che «il prof. ██████ collocatosi dietro la cattedra, non era in condizioni di avvedersi dell'allontanamento indebito dell'alunno e di quanto questi facesse in altra zona della palestra, perché aveva la visuale ostruita dalla presenza degli altri alunni rimasti in piedi davanti a lui intorno alla cattedra, intenti ad ascoltare la sua lezione. Pertanto, non avendo l'appellante neppure dimostrato che il prof. ██████ si fosse accorto o potesse comunque accorgersi dell'allontanamento indebito del ██████ e del comportamento imprudente dallo stesso alunno posto in essere in quel frangente all'interno della palestra, non è ravvisabile nessuna responsabilità per omissione di vigilanza».

La Corte d'appello ha, in proposito, dato pure conto che l'appellante non si era fatto carico «di articolare puntuali e convincenti argomentazioni funzionali a privare di attendibilità e, quindi, di efficacia probatoria le testimonianze in commento. Invero, il ██████ ha ritenuto esaurito sul punto il proprio sforzo motivazionale soltanto attraverso la mera asserzione: "fortissimi dubbi sussistono in ordine alla attendibilità degli altri testi escussi" (v. pag. 6 dell'atto di impugnazione), senza fornire nessuna spiegazione del proprio convincimento» (pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata).

I motivi, in ultima analisi, tentano di sovvertire l'esito del giudizio della Corte d'appello sollecitando in questa sede una nuova valutazione del materiale probatorio.

6. In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo; non occorre provvedere in merito alle spese della assicurazione intimata che non ha ritenuto di svolgere difese nel presente ricorso per cassazione.



Poiché la parte vittoriosa è una amministrazione dello Stato, nei confronti della quale vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. tra le altre, Cass. 18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019).

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13 (Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315).

Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 12 febbraio 2026.

Il Presidente
Francesco Maria Cirillo

